


GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

La Gazzetta ufficiale di Roma esce alle 7 pomeridiane di ogni giorno.

Il prezzo di associazione da pagarsi anticipatamente è il seguente:
In Roma per un anno (all'Ufficio) L. 22 — Sei mesi L. 13 — Tre mesi L. 7 — Province Italiane: Un anno L. 28 — Sei mesi L. 15 — Tre mesi L. 8 — All'estero secondo le tasse postali stabilite nei diversi Stati. — Prezzo di un numero della Gazzetta ufficiale a dettaglio Cent. 10 — Arretrato cent. 25.



Gli atti del Governo inseriti nella Gazzetta Ufficiale di Roma sono ufficiali.

Le lettere, i fogli e i gruppi, come anche le inchieste e le inserzioni che si volessero pubblicare, devono essere affrancati all'ufficio di amministrazione della Gazzetta Ufficiale via della Stamperia numero 11 A. Si avverte di notare entro i gruppi, il nome e cognome del trasmittente.

Gli Annunzi si ricevono nel suddetto ufficio. I giudiziari al prezzo di cent. 25 la linea o spazio di linea, i commerciali a cent. 30.

Roma 23 Ottobre

Parte Ufficiale

Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S. M. in udienza del 21 ottobre 1870.

SIRE,

La condizione di capitale del Regno d'Italia in cui verrà ben presto a trovarsi Roma è di per sé un ostacolo a che si conservino in quella città, anche per poco, leggi speciali e diverse da quelle che reggono ormai la massima parte delle italiane provincie. Il Governo di V. M. sente quindi la necessità di attuare sollecitamente anche in Roma la legislazione del Regno.

Però, per quanto abbia ad essere sollecitata la pubblicazione dei codici e delle leggi organiche nelle provincie romane, non altrettanto pronta potrà esserne l'attuazione, vuoi per il tempo che richiede la buona costituzione dei nuovi ordinamenti, vuoi pel tempo indispensabile a che i cittadini ed i funzionari chiamati ad applicarli ne abbiano piena conoscenza. Intanto è necessario provvedere immediatamente alla tutela dello esercizio dei diritti politici a cui saranno tosto chiamati i Romani; ed essendo per altra parte impossibile mantenere disposizioni ed ordini di magistratura inconciliabili affatto colle libere istituzioni e col diritto pubblico del Regno, è mestieri provvedervi con temporarie disposizioni, le quali facciano cessare anche in questo breve frattempo le più gravi e più sentite anomalie.

A tal fine il referente, d'accordo coi suoi colleghi, ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di V. M. gli uniti schemi di decreto.

VITTORIO EMAMUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In Roma e nelle provincie romane ogni giurisdizione eccezionale ed ogni privilegio di foro è abolito.

La giurisdizione civile e penale sarà esercitata dai soli tribunali contemplati nel presente decreto.

Quanto alle cause del contenzioso amministrativo vi sarà provveduto con altro decreto.

Art. 2. Le cause tanto civili, che penali dell'erario pubblico, delle provincie e dei comuni sono deferite ai giudicenti e tribunali ordinari, salvo, per quanto riguarda le controversie relative alle imposte così dirette come indirette, la disposizione contenuta nella legge sul contenzioso amministrativo.

Nelle medesime ha luogo la condanna e tassa delle spese come in ogni altro giudizio.

Art. 3. Nulla è innovato quanto al diritto della mano regia e alle forme di procedura relative.

Art. 4. L'obbligo di chiedere la così detta apertura di bocca per gli antichi rescritti e chirografi

sovrani è abrogato. I tribunali ordinari conoscono e giudicano del valore e della efficacia dei medesimi a termini di legge.

Art. 5. Spetterà pure ai tribunali ordinari di provvedere alle interdizioni, nomine di consulenti, economi ed altri amministratori giudiziari, come anche di far ragione ai reclami contro i provvedimenti in questa materia, già emanati da qualunque autorità.

Art. 6. Nulla è innovato quanto alla giurisdizione e competenza dei tribunali di commercio.

I giudici delle cause economiche sono mantenuti.

Art. 7. Nelle provincie romane in luogo e vece dei governatori od assessori sono istituiti giudicenti con le medesime attribuzioni giudiziarie che ai primi competono per le attuali leggi.

I tribunali civili e criminali residenti nei capoluoghi delle dette provincie sono mantenuti.

Art. 8. In Roma la giustizia verrà provvisoriamente amministrata:

1. Da due giudicenti civili e da due giudicenti criminali, che eserciteranno la rispettiva giurisdizione nella città di Roma e suo territorio;

2. Da un tribunale civile e criminale con giurisdizione in Roma e Comarca. Esso si compone di un presidente, di due vicepresidenti, e di nove giudici. Si divide in tre turni ciascuno di quattro giudici compreso il presidente o vice presidente; e giudica cumulativamente in materia civile col numero di tre, ed in materia criminale col numero di quattro;

3. Da un tribunale d'appello con giurisdizione su Roma e sulle provincie romane.

Il detto tribunale si compone d'un presidente, due vicepresidenti e quindici giudici; si divide in tre turni, ciascuno di sei giudici compreso il presidente o vicepresidente, e giudica in numero di cinque nelle cause civili, e di sei nelle cause criminali.

Art. 9. Presso il tribunale civile e criminale di Roma sono stabiliti otto giudici processanti.

Art. 10. È conservato in Roma l'ufficio del procuratore generale del fisco, che assumerà il titolo di procuratore generale del Re e sarà composto d'un capo e di tre sostituti.

È pure conservato l'ufficio della procura e difesa dei poveri.

Art. 11. Presso ogni giudice e tribunale vi saranno due giudici supplenti a forma delle attuali discipline.

Presso il tribunale civile di Roma sono conservati quattro giudici uditori colle attuali funzioni anche relative alla giurisdizione economica.

Art. 12. I giudicenti tanto civili che criminali, il tribunale civile e criminale di Roma, ed il tribunale d'appello avranno le attribuzioni che erano conferite dalle vigenti leggi a queste magistrature nelle già legazioni e delegazioni pontificie colle modificazioni portate dal presente decreto, e giudicheranno secondo le procedure e discipline contenute nel regolamento organico e di procedura criminale del 5 novembre 1831, nel regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834, nell'editto 17 dicembre anno suddetto, nonchè nelle altre leggi declaratorie successive.

Art. 13. Il tribunale d'appello in materia criminale giudica:

a) Come tribunale di revisione in tutti i casi espressi nell'art. 32 e nei num. 2, 3, 4, e 5 dell'art. 45 del regolamento organico e di procedura criminale.

Le cause relative ai delitti di cui al n. 1 dello stesso art. 45, saranno giudicate dai tribunali ordinari e colle forme comuni;

b) Come tribunale di seconda ed ultima istanza, le cause capitali decise in primo grado dal tribunale criminale di Roma e da quelli delle provincie, salvo il beneficio della revisione da sperimentarsi avanti ad altro dei turni dello stesso tribunale composto di giudici diversi.

Art. 14. Lo stesso tribunale in materia civile e commerciale giudica:

a) In terza ed ultima istanza le cause decise con sentenze difformi in primo grado dai giudicenti civili di Roma e delle provincie, ed in appello dai tribunali civili;

b) In secondo grado le cause decise in prima istanza dai tribunali civili e commerciali di Roma e delle provincie;

c) Finalmente in terza ed ultima istanza le cause decise con sentenze difformi in primo grado dai tribunali civili e commerciali di Roma e delle provincie, ed in secondo grado dall'uno dei turni dello stesso tribunale d'appello, salvo in ogni caso, a termini di legge, il ricorso contro la cosa giudicata avanti ad un altro turno dello stesso tribunale che giudicherà in figura di tribunale supremo.

Art. 15. Lo stesso tribunale d'appello in uno dei suoi turni giudica come tribunale supremo oltre ai casi sopraindicati in ogni altra causa dalle attuali leggi deferita al già tribunale di segreteria, salve le modificazioni portate dal presente decreto.

Art. 16. Al tribunale d'appello in figura di tribunale supremo si ricorre unicamente contro le sentenze inappellabili per propria natura o perchè proferite in ultima istanza.

Per le violazioni di legge sia di forma che di sostanza quanto alle sentenze appellabili, si ricorre al tribunale immediatamente superiore in grado d'appello.

Art. 17. Il ricorso per unione ed avocazione di cause si porta sempre al tribunale immediatamente superiore in relazione ai giudici o tribunali avanti i quali pendono le cause da avocarsi e da unirsi.

Art. 18. Qualora il tribunale di appello in figura di tribunale supremo annulli una sentenza per difetto insanabile di giurisdizione, dovrà rimettere la causa al giudice o tribunale competente che designerà.

Qualora annulli per violazione di forme sostanziali, o per manifesta violazione di legge, potrà, secondo i casi, rimettere la causa in merito ad altro dei turni della stesso tribunale che non l'abbia giudicata, ovvero ritenerla e giudicarla, il che dovrà sempre fare, qualora la sentenza annullata fosse stata pronunciata in secondo ed in terzo grado dallo stesso tribunale.

Contro la sentenza emanata nei casi espressi dal precedente capoverso, sia che riformi, o revo-

chi la cosa giudicata, sia che la confermi non sarà mai luogo ad ulteriore appello, reclamo o revisione.

Art. 19. Anche nei giudizi in caso straordinario si osservano le forme dei giudizi d'appello.

Art. 20. Tutte le cause civili e criminali attualmente pendenti avanti qualsivoglia giudice o tribunale sono devolute ai giudici o tribunali conservati ed istituiti col presente decreto secondo le rispettive competenze, e saranno riassunte in stato e termini avanti di essi.

Art. 21. La giurisdizione volontaria sarà esclusivamente esercitata dai giudicanti, dai presidenti e vicepresidenti dei tribunali.

Art. 22. Le disposizioni disciplinari contenute nell'editto 17 dicembre 1834, relative alle magistrature giudiziarie, agli avvocati, ai cancellieri, ai cursori, sono mantenute in quanto sono compatibili col presente ordinamento giudiziario.

Le tasse ed emolumenti di cancelleria, le mercedi dei cursori o depositari, i valori dei periti, nonché gli onorari degli avvocati e le funzioni dei procuratori, sono provvisoriamente regolati colla tariffa contenuta nell'editto suddetto.

Art. 23. I termini giuridici sospesi col decreto Luogotenenziale del 15 corrente riprenderanno il loro corso il primo giorno successivo a quello in cui comincerà a funzionare il nuovo tribunale d'appello istituito col presente decreto.

Art. 24. Ogni contraria disposizione è abrogata.

Art. 25. Il presente decreto andrà in vigore il primo novembre corrente anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

M. Raeli.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per l'amministrazione della giustizia punitiva fino all'attuazione del nuovo Codice penale, è mantenuto in osservanza il regolamento sui delitti e sulle pene, del 20 settembre 1832, colle modificazioni seguenti.

Art. 2. La sanzione dell'art. 83. si applica tanto all'attentato contro la Sacra Persona del Re, quanto all'attentato contro quella del Sommo Pontefice.

L'attentato alla vita delle Reali Persone che compongono la Famiglia Regnante è punita colla morte.

Art. 3. L'articolo 89 è abolito.

Art. 4. La pena di morte oltre ai casi espressi nell'art. 2 e nel 1° capoverso dell'art. 8 si applica soltanto ai reati indicati qui appresso:

1° Omicidio premeditato.

2° Parricidio in persona degli ascendenti legittimi o dei genitori naturali, quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore, ovvero del padre e della madre adottivi.

3° Omicidio di un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario ed amministrativo in odio di ufficio o nell'esercizio di esso, ovvero di agenti o depositari della forza pubblica, quando agiscono per le esecuzioni delle leggi o degli ordini delle autorità costituite.

4° Omicidio con prodezione, con insidie o col veleno.

5° Omicidio commesso allo scopo di preparare e facilitare o commettere un altro delitto.

6° Omicidio per altrui mandato anche gratuito.

7° Omicidio commesso nella persona che difende il proprio o l'altrui pudore, o prodotto dall'abuso commesso su di lei.

8. Infanticidio, tranne il caso che sia commesso dalla madre sulla prole illegittima, nel qual caso sarà punito colla galera temporanea.

Art. 5. In tutti gli altri casi in cui dal regolamento penale suddetto è comminata la pena di morte, s'intenderà sostituita quella della galera perpetua.

Art. 6. Pel reato preveduto dall'articolo 90 si applica la pena della detenzione.

Art. 7. La pena stabilita dall'art. 96 e seguenti non si applica se non sia provato che le società di cui si parla siano dirette allo scopo di promuovere la ribellione contro il Sovrano e lo Stato.

Art. 8. È punito coll'opera pubblica e colla galera estensibile ad anni dieci, chiunque volontariamente recasse guasto alle strade ferrate od appone sulle medesime qualche corpo atto ad impedire il transito delle locomotive o vetture od a farle uscire dalle rotaie, ed impiega a questo scopo un altro mezzo qualunque.

Se dai fatti suddetti ne sia derivata la morte di qualche persona, il colpevole è punito colla morte.

Se ne sono derivate ferite con pericolo di vita, il colpevole è punito colla galera a vita.

Ove ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di morte, la pena è la galera a tempo.

Se però la morte od il pericolo di morte o le lesioni personali siano avvenute per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, le pene rispettivamente in questo articolo stabilite saranno diminuite di un grado.

Se i delitti di cui sopra sono commessi in unione di più persone, o con resistenza alla forza armata, la pena si aumenta di uno o di due gradi.

Art. 9. Sono abrogati gli articoli 77, 85, 102, 317, 368, 364, 365 e 366.

Art. 10. Qualora i giudici o i tribunali riconoscano nei fatti delittuosi sottoposti al loro giudizio il concorso di circostanze attenuanti possono diminuire le pene comminate dalla legge di uno o due gradi, senza pregiudizio delle altre diminuzioni ordinate o permesse dalla legge medesima.

Art. 11. Nei delitti contemplati dal titolo 1. e 20. del libro 2. se concorrono circostanze attenuanti i giudici e tribunali possono diminuire le pene ivi stabilite anche di tre gradi, e commutare inoltre la pena della galera o dell'opera pubblica in quella della detenzione per lo stesso tempo da esporsi in una fortezza.

Art. 12. Nell'applicazione della pena della detenzione è data facoltà al giudice di discendere sino ad un giorno.

Art. 13. L'editto di Segreteria di Stato, 30 luglio 1855, contenente misure straordinarie di rigore pei delitti di furto, e la notificazione 10 novembre 1840 riguardante i servi di pena, sono abrogate, restando ferme le analoghe disposizioni del suddetto regolamento sui delitti e sulle pene.

Art. 14. È vietata ogni promessa o concessione d'impunità per qualsivoglia reato.

Art. 15. Per la procedura criminale si osserverà in via provvisoria il regolamento 5 novembre 1831 colle variazioni seguenti:

Art. 16. Le udienze criminali, tanto dei giudici singolari quanto dei tribunali collegiali saranno pubbliche, sotto pena di nullità, tranne il caso che vi fosse pericolo per la morale o pel buon ordine a cagione della natura dei fatti. Verificandosi un tale pericolo sarà d'ufficio o sulla istanza del procuratore fiscale, con ordinanza motivata, decretato che il dibattimento in tutto od in parte sia tenuto a porte chiuse. L'ordinanza sarà però pronunciata in pubblica udienza come pure la sentenza definitiva.

Art. 17. Nei delitti punibili colla pena della detenzione, dell'esilio o della multa, l'abilitazione a difendersi fuori del carcere si dovrà sempre concedere sulla domanda dell'imputato, mediante idonea cauzione di presentarsi per tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza.

Si potranno dispensare dall'obbligo della cauzione quelli che si riconosceranno impotenti a prestarla, qualora vi concorrano circostanze favorevoli.

Trattandosi di delitti punibili colla semplice detenzione non maggiore di tre mesi, o con altra

pena inferiore, l'imputato sarà abilitato anche senza cauzione, coll'obbligo però di ripresentarsi ad ogni richiesta.

Art. 18. Nei delitti punibili coll'opera pubblica è in facoltà dei giudici o dei tribunali, secondo la rispettiva competenza, di accordare l'abilitazione con o senza cauzione, e con tutte quelle altre cautele che crederanno utili o necessarie per assicurare i diritti della giustizia e delle parti danneggiate, e per ovviare ad ogni pericolo di disordine.

Art. 19. In questi casi l'imputato prima di essere abilitato dovrà, qualora non sia detenuto, costituirsi in carcere per subire l'interrogatorio giudiziale e sottoporsi agli atti di ricognizione o di confronto richiesti dalla procedura.

Art. 20. Non possono in nessun caso venire abilitati gli oziosi e i vagabondi e gli imputati o i già condannati per truffa, furto, rapina, estorsione o grassazione, i condannati alla galera o all'opera pubblica per qualunque reato, e in generale le persone sospette.

Art. 21. L'abilitazione si concede dal giudice e dal tribunale secondo la rispettiva competenza. La deliberazione è presa dal tribunale in Camera di Consiglio e senza formalità di giudizio.

L'ordinanza che ammette o rigetta l'abilitazione deve sempre essere motivata.

Art. 22. Alla ordinanza che nega il beneficio della libertà provvisoria si può fare opposizione dall'imputato, ed il reclamo si porta al tribunale criminale se l'ordinanza di rigetto è di un giudice, o al tribunale d'appello se la detta ordinanza fu emessa dal tribunale criminale. Dall'ordinanza confermativa non si dà ulteriore appello, salvo soltanto il rimedio della revisione per manifesta violazione di legge.

Art. 23. La dichiarazione di ricorso in revisione, di cui all'art. 729 del regolamento organico e di procedura criminale, dovrà esser fatta entro il termine perentorio di cinque giorni compreso quello della intimazione della sentenza.

Scorso questo termine e non fatta la dichiarazione di ricorso, la sentenza sarà di pieno diritto eseguibile.

Nelle sentenze per altro, che portano condanna di morte, tanto il beneficio dell'appello quanto quello della revisione hanno luogo di diritto, ancorchè il condannato non volesse goderne.

La causa è portata in appello o in revisione a diligenza del difensore officioso o del procuratore fiscale, e la sentenza non passa in giudizio se non dopo i giudizi di appello e di revisione.

Art. 24. È abrogata l'appendice al regolamento organico e di procedura criminale del 5 novembre 1831, nonchè ogni altra disposizione contraria alle precedenti.

Art. 25. Il presente decreto andrà in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

M. Raeli.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

PER ROMA E LE PROVINCE ROMANE

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 Ottobre 1870, N. 5906;

Ad esecuzione dell'art. 3 del Real Decreto 13 corrente Ottobre col quale viene ordinato, che i tessuti esistenti nelle Province Romane, e già sottoposti al pagamento del dazio di entrata, vengano muniti entro due mesi del contrassegno stabilito dall'art. 27 del nuovo Regolamento Doganale;

Determina quanto appresso:

1. Tutti i tessuti di origine estera esistenti nelle Province Romane e ivi già sdoganati, sono soggetti all'obbligo del contrassegno prescritto per le altre Province dagli articoli 27 del Regolamento Doganale 11 Settembre 1862 e 26 delle relative istruzioni dell'8 Novembre 1868.

Sono soggetti a questo obbligo anche i tessuti che fossero già muniti del bollo stabilito dalla precedente legislazione.

2. Il contrassegno consiste in lamine di rame ed in pallottole di speciale composizione metallica. La loro apposizione sarà fatta gratuitamente.

3. Le pallottole si applicano agli oggetti minuti come le fettucce di seta e di velluto, le blonde, i veli, le garze di seta, i fazzoletti di seta Merinos e Cachemire, i pizzi e tulli, le seterie in pezzi isolati non eccedenti un metro, i tagli di veste in thul, le garze e mussoline ricamate.

Per tutti gli altri oggetti si adoperano le lamine.

4. Sono esenti dall'obbligo del contrassegno;

a) Le tele di canapa o lino di meno dei sei fili di orditura nei cinque millimetri ed i tappeti da pavimento.

b) I tessuti che i particolari avessero introdotto per proprio uso.

c) I fazzoletti da naso e da collo con o senza frangia, le sciarpette e le cravatte quando tali oggetti sieno staccati gli uni dagli altri e quando il dazio principale per ogni pezzo non superi i trenta centesimi.

d) I lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.

Per lavori a maglia s'intendono la bonetteria e la passemanteria. Per oggetti minuti s'intendono i galloni, nastri, pizzi, merletti, trine e lavori di moda e generalmente tutti quelli in singoli pezzi il cui dazio principale non sia superiore a trenta centesimi per ogni pezzo. Agli abiti fatti devono assimilarsi tutti gli altri lavori per i quali secondo la tariffa il dazio deve pagarsi come per la stoffa principale di cui sono formati.

5. Gli uffici autorizzati ad apporre i nuovi contrassegni sono:

Per Roma le dogane di Terra, Ripa e Termini. Per la provincia quelle di Civitavecchia, Terracina, Viterbo e Porto d'Anzio.

A questi uffici dovranno entro il termine stabilito dall'articolo 1 esser presentati dai singoli interessati i tessuti soggetti alla nuova caratteristica.

6. In vista di speciali circostanze può permettersi che i contrassegni ai tessuti vengano apposti nei magazzini dei privati. In tal caso dovrà presentarsi apposita dimanda in carta da bollo che indichi il nome e cognome del commerciante, il paese, la via, e il numero del fondaco, e che abbia unito l'elenco del numero e dei capi delle merci da bollarsi, la loro qualità e quantità. Se trattasi di tessuti esistenti nelle città di Roma, Civitavecchia, Terracina, Viterbo e Porto d'Anzio, la domanda sarà presentata al capo della dogana il quale destinerà gli agenti incaricati di recarsi nei magazzini per apporre i contrassegni. Se trattasi di tessuti esistenti in altri Comuni, la domanda sarà presentata alla Direzione Generale delle Dogane di Roma la quale darà i provvedimenti che crederà opportuni. Non sono accettabili le domande presentate dopo il 20 Novembre prossimo venturo.

7. Non si apporranno i nuovi contrassegni agli oggetti che sotto la precedente legislazione erano sottoposti all'obbligo del bollo e che ne fossero mancanti. Agli oggetti sprovvisti di tal bollo sarà applicato il disposto degli articoli 73 e 74 del Regolamento doganale. Gli oggetti che avessero bolli falsificati o trasportati saranno sequestrati a forma di legge.

8. Sorgendo contestazioni circa l'apposizione del nuovo contrassegno ad alcuni oggetti, deciderà in prima istanza la Direzione Generale delle Dogane, ed in ulteriore istanza il Consiglio di Luogotenenza per le Finanze.

9. La Direzione Generale delle Dogane darà le necessarie disposizioni per l'eseguimento della presente.

Roma addì 23 Ottobre 1870.

Il Luogotenente Generale del Re
ALFONSO LAMARMORA

Atti Ufficiali del Regno

La Gazzetta Ufficiale del 22 contiene:

1. R. Decreto 18 ottobre, n. 5944, con cui è

data facoltà al Ministro delle finanze di stipulare cogli agenti della riscossione delle imposte dirette, od in caso di rifiuto con altri assuntori uno speciale contratto per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, e si danno le disposizioni che dovranno governare questi contratti, il modo, l'esazione e tutto quant'altro riguarda il pagamento della tassa degli esercenti agli esattori.

2. Decreto ministeriale del 20 ottobre, che approva i capitoli normali per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

3. Decreto ministeriale 14 ott., n. 5945, col quale i termini stabiliti dal decreto 1 settembre 1870, per l'applicazione della tassa sui fabbricati restano modificati come appresso:

a) Le dichiarazioni dei possessori potranno essere presentate sino al 30 novembre 1870;

b) I redditi da iscriversi sui ruoli per l'anno 1871 saranno quelli risultanti dalle operazioni di accertamento al 31 marzo 1871, sieno o no definitivamente accertati;

c) I ruoli suddetti dovranno essere dagli agenti delle imposte spediti prima del 30 aprile all'intendente delle finanze, che li trasmetterà al prefetto non più tardi del 10 maggio successivo.

d) Resi esecutori dal prefetto, i ruoli saranno rinviati prima del 15 maggio ridetto all'intendente, che non più tardi del 18 maggio li trasmetterà agli agenti della riscossione, ed inviterà i sindaci a pubblicare l'avviso di ostensione (Modulo 5) dei ruoli medesimi a norma dell'art. 56 del regolamento.

4. R. Decreto 18 sett., n. MMCCCXLVIII col quale la società inglese ha responsabilità limitata con sede in Londra ed in Edimburgo, sotto il titolo di *North British and mercantile Insurance Company* è abilitata ad operare nel Regno d'Italia, sotto l'osservanza di alcune prescrizioni.

5. R. Decreto 25 settembre, col quale è autorizzata la vendita ai pubblici incanti, da aprirsi sul dato di lire 123,268 20, della parte del Salto Minerva (Sasari) pervenuto al Demanio dello Stato in forza della subasta tenuta a carico della ditta Beltrami conte Pietro e compagni addì 8 maggio 1869.

6. Una disposizione nel personale del Corpo Reale delle miniere.

Notizie Italiane

— Leggesi nella *Gazzetta del Popolo* di Firenze: Sappiamo che tra breve partirà alla volta di Roma un certo numero d'impiegati del ministero della guerra, per costituire in quella città una divisione temporanea.

— Questa sera il Commendatore Barbavara direttore delle poste italiane parte alla volta del confine austriaco, onde assistere all'arrivo ed alla partenza della intiera valigia delle Indie, la quale martedì per la prima volta percorrerà la linea italiana.

— È a Firenze da ieri l'onorevole deputato Boncompagni. Ci viene assicurato che il Ministero abbia desiderato conoscere l'avviso di lui sulle questioni concernenti le relazioni fra la Chiesa e lo Stato.

— Dalla *Gazzetta ufficiale del Regno*:

Fra gli italiani residenti all'estero che vollero dar pubblico segno di gioia per gli avvenimenti di Roma va ricordato con lode il cav. Rosario Currò di Catania, dimorante in Trieste. Questo egregio uomo, già noto per altre opere di beneficenza, mandò lire mille al Governo del Re per uso di fondare un premio scolastico, da assegnarsi ogni anno a quel giovane del ginnasio che sarà primamente aperto in Roma il quale nello studio della storia patria darà prova di aver profittato sopra i suoi compagni:

Un tale dono è sommamente accettabile e merita il plauso comune non solo perchè fa prova dell'affetto che il donatore anche lontano porta alla patria, ma eziandio per lo scopo educativo a cui quello è indirizzato. Così la ricordanza del fausto avvenimento che ricongiunse Roma all'Italia sarà mantenuta viva fra i giovani delle generazioni avvenire, e darà insieme occasione alla gara degli ingegni e alla meditazione delle cose operate dai nostri maggiori che son tanta parte di civile sapienza.

— Il *Corriere Italiano* scrive:

Ci viene assicurato che il comm. Sella, arrivato ieri mattina di ritorno da Roma, abbia portato la piena convinzione che il tramutamento della sede del governo da Firenze a Roma si possa effettuare anche in brevissimo tempo, fra tre o quattro mesi al più, adattando per ora colla minor spesa possibile vari locali provvisoriamente, salvo forse a provvedere ad un assetto definitivo col fare anche a Roma quello che si fece con tanto successo a Bruxelles; vale a dire costruire di pianta un nuovo edificio che raccolga tutti i Ministeri e la Camera in un fabbricato concentrico ed unico.

— Togliamo dal *Diritto*:

Si assicura che l'onorevole Castagnola abbia deciso di ritirarsi dal Ministero.

Il portafoglio del dicastero dell'industria, agricoltura e commercio sarebbe affidato all'on. professore Luigi Luzzatti, al quale, com'è noto, era già stato offerto al principio quando gli onorevoli Lanza e Sella furono incaricati di comporre la presente amministrazione.

— La *Lombardia* ha quanto segue:

La Direzione provinciale delle poste di Milano ci comunica il seguente avviso:

« La valigia anglo-indiana a partire dalla settimana prossima terrà per intiero sino a nuovo avviso la via dell'Allemagna e di Brindisi, anzichè quella di Francia.

« La partenza da Brindisi per l'Egitto avrà luogo normalmente nelle prime ore del martedì per mezzo del piroscafo postale italiano.

« Cessa quindi di aver effetto la disposizione portata dall'avviso 23 settembre p. p. inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, col quale la partenza da Brindisi era stata procrastinata fino alla mattina del mercoledì.

« L'ultima spedizione pertanto delle corrispondenze per l'Egitto, per le Indie, per la Cina, il Giappone, ecc., avrà luogo da Milano la domenica col treno delle 9 5 pomeridiane. »

— Lo stesso giornale dice:

L'avvenuta liberazione di Roma ci suggerisce l'idea di offrire ai nostri lettori alcune notizie riguardanti l'industria ed il commercio della nobilissima provincia che finalmente giunse a far parte della grande famiglia italiana.

I prodotti delle adiacenze in Roma son molti, e consistono principalmente in grano, olio d'oliva, vino, lana, seta, frutta, allume e zolfo. I vini più reputati sono quelli d'Albano, Genzano, Marino, Orvieto e Montefiascone.

L'industria manifattrice di Roma non è fiorentissima, ma vi prosperano a sufficienza fabbriche di rasi, di velluti, di nastri, di panni, di tessuti, di cotone e di fiori artificiali.

La navigazione del Tevere, di cui venne scavata la foce nel 1835, è di grande importanza pel commercio dei prodotti del paese, specialmente allorchè i legni leggieri possono risalire il fiume sino alla città. Il commercio, del resto, si limita all'esportazione dei prodotti del suolo e dell'industria, e all'importazione degli articoli reclamati dall'intero consumo, consistenti in cotonerie bianche e stampane, tele fine, oggetti di moda, minuterie, orificerie, profumerie, ecc.

Civitavecchia è piazza importante di commercio, e sebbene l'industria non vi fiorisca come nel medio evo, quando gl'Italiani avevano quasi il dominio esclusivo dei mari, essa è tuttavia bastevole per sopprimere ai bisogni di molte altre città mercantili. Civitavecchia riceve tutte le merci coloniali che si consumano in paese ed importa panni di Francia, vini di Borgogna, di Bordeaux, di Champagne, vini di Spagna, merluzzi, aringhe, piombo, stagno, chineaglierie, minuterie e vetrami. Esporta frumenti, lane, legnami da costruzioni, doghe di quercia e di castagno, allume di rocca, consumato principalmente in Italia, in Francia, in Olanda, e la pozzolana usata come cemento idraulico.

Il porto di Civitavecchia è rimarchevole per la sua sicurezza e per la sua bella costruzione. Due dighe laterali che si avanzano curve in mare, proteggono le navi e formano un bacino lungo 980 metri, largo 300. La profondità media è di metri 4 50 e

